REGOLAMENTO (CE) N. 3057/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1994

relativo alla classificazione di talune merci nella Taric

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1737/94 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino,

considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme della Taric, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci specificate nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel corrispondente codice Taric indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella Taric e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3];

considerando che il comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nel codice Taric indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 9.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione della merce	Classificazione (Codice Taric)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Ribes neri congelati senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con gambi sciolti pari a circa il 20 % del totale delle bacche presenti.	0811 20 39*90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo del codice Taric 0811 20 39*90.